

**Relazione Tecnico-Normativa**

**RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**  
**PROPOSTA DI LEGGE**

**Titolo:**

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017**

**I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

*1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo*

La proposta di legge in esame è adottata in ottemperanza all'articolo 63 del D.Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

*2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/ concorrente)*

La proposta di legge in esame è adottata nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione e delle disposizioni contenute nel D.Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

*3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia*

L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con il quadro normativo nazionale, e con i principi della materia.

*4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia*

La presente proposta di legge risulta coerente rispetto alle leggi regionali in materia.

*5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

L'intervento in esame non presenta i problemi di compatibilità richiamati.

*6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

L'intervento in esame non presenta i problemi di compatibilità richiamati

*7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)*

Non sussiste la necessità di notificare la presente proposta alla Commissione europea.

## **II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione**

*1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa*

La proposta di legge è conforme a quanto previsto dalla legge 55/2008 con particolare riferimento all'art. 7 e all'art. 9.

*2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento*

La proposta di legge è conforme alle tecniche redazionali di cui sopra.

*3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica*

La proposta di legge non contiene disposizioni del tipo indicato.

*4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi*

La proposta di legge non contiene disposizioni del tipo indicato.

*5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina*

La presente proposta di legge non prevede la necessità di una disciplina transitoria.